

PARERE 29 DICEMBRE 2014
677/2014/I/EEL

PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO
RECANTE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI CONSUMI RILEVANTI AI FINI
DELL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 29 DEL DECRETO LEGGE
91/2014

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 dicembre 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/2014);
- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. 25224, del 23 dicembre 2014, prot. Autorità n. 37640 del 24 dicembre 2014, recante “Schema del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di cui all’articolo 29 del decreto legge 91/2014” (nota del 23 dicembre 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 29, primo comma, del decreto legge 91/2014 prevede che “il regime tariffario speciale al consumo di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale e per il settore del trasporto ferroviario delle merci. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorità per i trasporti, sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalità previste per la sua adozione”;
- l’articolo 29, secondo comma, del decreto legge 91/2014 prevede che “Fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione

del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, è ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di 80 milioni di euro.”

- lo schema di decreto, trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 23 dicembre 2014, si pone l’obiettivo di stabilire le modalità di determinazione dei consumi rilevanti ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 29, primo comma, del decreto legge 91/2014;
- lo schema di decreto di cui al punto precedente, all’articolo 1, prevede tra l’altro, che:
 - a) l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), sulla base delle determinazioni dell’Autorità per la regolazione dei trasporti, ridefinisca le modalità e i tempi relativi all’erogazione della componente compensativa a favore di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
 - b) nelle more della deliberazione dell’Autorità, di cui alla precedente lettera a), la componente compensativa venga erogata in acconto secondo le regole attualmente vigenti, con conguaglio sulle erogazioni successive al 1 luglio 2015.

RITENUTO:

- necessario formulare, in via di urgenza, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 91/14, il parere sullo schema di decreto trasmesso con nota del 23 dicembre 2014;
- opportuno esprimere parere favorevole sullo schema di decreto, tenendo conto che, per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, del medesimo schema, l’Autorità, dal 1 gennaio 2015 e fino all’entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi rilevanti per l’attuazione delle disposizioni, di cui al primo periodo, del primo comma, dell’articolo 29, del decreto legge 91/2014, in attuazione del secondo comma del medesimo articolo, procede a ridurre la componente tariffaria compensativa annua di un importo di 80 milioni di euro all’anno, sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh

DELIBERA

1. di formulare, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 91/14, parere favorevole sullo schema di decreto trasmesso con nota del 23 dicembre 2014;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e all’Autorità di regolazione dei trasporti;
3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

29 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni